



BANDO PROGRAMMA ASSISTENZIALE ANNO 2019 A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DEI LORO FAMILIARI A CARICO NONCHE' DEI TITOLARI DI PENSIONI INDIRETTE O DI REVERSIBILITA'

- ANNO 2019 -

PARTE I - NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Beneficiari

Salvo diversa, espressa indicazione, possono godere dei benefici previsti dal presente Programma assistenziale:

- i dipendenti in servizio dell'Amministrazione camerale ed i loro familiari fiscalmente a carico;
- i titolari di pensione diretta a carico del bilancio della Camera di Commercio I.A.A. ed i loro familiari fiscalmente a carico;
- i titolari, anche pro quota, di pensione indiretta o di reversibilità a carico del bilancio della Camera di Commercio ed i propri familiari fiscalmente a carico.

Come principio di carattere generale, in conformità alle finalità proprie del presente programma, **ha priorità il conferimento di borse di studio per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.**

Le domande di accesso ai benefici debbono essere presentate entro i termini perentori stabiliti dal programma. Il termine sarà comunicato ai potenziali richiedenti-beneficiari a mezzo di apposito bando.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e precisamente:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di

determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

L'Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste in conformità alla normativa vigente, anche in assenza dell'erogazione delle ex quote di aggiunta di famiglia o di altri istituti retributivi analoghi.

2. Istanza

I benefici sono concessi su istanza degli interessati, corredata dalla documentazione richiesta sia dalle presenti norme di carattere generale, che dalle disposizioni relative ai singoli interventi.

Nell'istanza gli interessati devono indicare per quale dei benefici previsti dal presente programma intendono fruire.

Per i familiari a carico, l'istanza deve essere presentata dal dipendente in servizio o in quiescenza.

Non sono ammesse istanze che non specificano gli interventi richiesti o che si riferiscono genericamente ai benefici previsti dal Programma.

L'istanza e la documentazione devono essere prodotte a mezzo modelli prestampati o in carta libera e devono essere in regola con la legislazione vigente anche sotto il profilo tributario e della validità temporale.

Le istanze concernenti i benefici per i familiari a carico degli aventi diritto dovranno contenere apposita dichiarazione, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. articoli 38 e 47 del DPR n.445/2000), concernente la **vivenza a carico**.

La situazione di vivenza a carico sarà accertata d'Ufficio presso il competente gruppo di lavoro T E.P.

Le istanze devono essere indirizzate alla Segreteria del Programma assistenziale e dovranno essere inoltrate o via mail all'indirizzo cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

La sottoscrizione dell'istanza potrà avvenire alla presenza del Funzionario incaricato; se inviata per posta raccomandata, essa dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità personale di chi sottoscrive in corso di validità. E' ammessa la sottoscrizione digitale nel caso di inoltro via mail.

Per le domande presentate a mezzo posta, ai fini della tempestività della domanda, fa fede il timbro

dell'Ufficio postale accettante.

Per le richieste connesse ad eventi, attività o manifestazioni rispettivamente già verificatesi o conclusosi alla data di pubblicazione del programma all'Albo camerale, le istanze devono

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

essere prodotte, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del Programma assistenziale all'Albo camerale.**

Le istanze prodotte prima della pubblicazione del presente Programma non saranno ritenute valide e dovranno

essere reiterate entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione ovvero integrate dalla documentazione non in regola con il limite di validità temporale, o comunque prevista ex novo dal Programma, mentre sarà ritenuta valida la restante documentazione già prodotta.

3. Allegati all'istanza

La documentazione da allegare all'istanza, ove si tratti di contributi o rimborsi spese, dovrà riguardare tutte le spese sostenute e risultanti da regolari fatture o ricevute fiscali con indicazione del nome e cognome dell'interessato che ha usufruito del servizio (palestra, corsi, etc). Se coloro (enti, associazioni, etc ..) che hanno ricevuto le somme sono esentati dall'obbligo di rilasciare fattura o ricevuta fiscale, i singoli aventi diritto dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva autografa con l'indicazione dell'importo effettivamente pagato.

L'ammontare del contributo accordabile sarà calcolato sulla base di quote di partecipazione o su quella delle spese indicate nelle fatture o ricevute fiscali o quietanze.

La certificazione richiesta concernente situazioni previste dall'art.46 del D.P.R. n. 445/2000, potrà essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi del medesimo art. 2.

Per la regolarizzazione/integrazione della documentazione già allegata all'istanza, potrà essere concesso dall'ufficio un congruo periodo di tempo, non superiore a 30 giorni dal accertamento della irregolarità o incompletezza della documentazione. In difetto, la mancata regolarizzazione sarà ritenuta un rinuncia tacita al beneficio in questione.

4. Cumulabilità dei benefici

I benefici previsti dal presente Programma non possono cumularsi con analoghi benefici erogati da altre Amministrazioni o Enti. Non possono, altresì, essere ammesse a contributo le spese per le quali si è già avuto un qualsiasi tipo di sovvenzionamento o rimborso, anche parziale, da parte di altro Ente o Amministrazione, ivi compresa l'Amministrazione camerale.

A tale fine, ogni istanza dovrà essere corredata da un'apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La mancata produzione della dichiarazione suindicata comporta l'esclusione dei benefici.

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e procederà ai controlli in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di procedere al recupero delle somme erogate, ove dovesse risultare la corresponsione di somme costituenti duplicazioni di benefici relativi a spese già ammesse a rimborso.

Gli importi da erogare in attuazione del presente Programma saranno arrotondati a euro 0,50 per difetto o per eccesso secondo le norme in vigore.

I benefici saranno erogati a consuntivo, così che qualora l'importo delle richieste di ammissione ai benefici previsti dal presente Programma superi il relativo stanziamento, il contributo sarà ridotto e ripartito nei limiti dello stanziamento, anche sulla base delle spese ritenute ammissibili, ad eccezione dei punti 2 e 6 della parte II per i quali il contributo sarà erogato in relazione all'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Nel caso in cui si proceda alla regolarizzazione della documentazione, si avrà riguardo alle date di arrivo della suddetta documentazione regolarizzata. In caso di eccedenza delle richieste, rispetto alle somme indicate dal Presente Programma, i benefici stessi saranno corrisposti in misura ridotta in modo proporzionale uguale per tutti.

L'Ufficio competente vigilerà sull'attuazione del presente Programma ed emanerà, ove necessario, direttive di massima per l'utilizzazione degli stanziamenti, al fine di realizzare effettive condizioni di uguaglianza di trattamento.

In relazione ad eccezionali ed imprevedibili esigenze, il Segretario Generale potrà variare la ripartizione delle somme stanziare per i vari tipi di intervento, in relazione all'entità delle richieste.

Per quant'altro non previsto dal presente Programma, il Segretario Generale adotterà specifiche

determinazioni, valutate tutte le circostanze inerenti alle singole fattispecie.

PARTE II

EDUCAZIONE ISTRUZIONE E RICOVERO DI ORFANI DI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI BISOGNO

Sono concessi contributi annui in favore degli orfani minorenni o comunque di età inferiore ai 26 anni dei dipendenti dell'Amministrazione camerale, deceduti in servizio o in quiescenza

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

che versino in condizioni di bisogno, purché il reddito lordo imponibile dell'anno precedente alla richiesta, proprio e del genitore superstite, non sia superiore a € 19.389,00.

Il limite di reddito imponibile è elevato di € 1.550,00 annui per ogni orfano, oltre il primo, facente parte del nucleo familiare, sempre che l'interessato sia sprovvisto di reddito proprio superiore a tale limite.

Gli orfani di entrambi i genitori possono accedere al contributo ove i medesimi non abbiano fruito singolarmente nell'anno precedente alla richiesta, di reddito lordo imponibile superiore a €15.500,00.

Non hanno diritto al contributo, gli studenti che alla data di iscrizione ad un corso scolastico, abbiano compiuto 18 anni, o, se universitari, abbiano compiuto sempre alla data di iscrizione, 26 anni.

Misura dei contributo e relative modalità:

- a- il contributo per la frequenza di asili nido e scuole materne pubblici o legalmente autorizzati, è fissato nella misura di € 250,00;
- b- il contributo per la frequenza di scuole dell'obbligo e di scuole medie di secondo grado. pubbliche o legalmente riconosciute. è fissato nelle seguenti misure:
 - € 250,00 per la frequenza di scuole elementari;
 - € 310,00 per la frequenza di scuole medie di I grado;
 - € 360,00 per la frequenza di scuole medie di 2 grado:
- c- il contributo per il ricovero presso convitti, collegi o semiconvitti è fissato nella misura di euro 410,00.

I contributi indicati alle lettere a-b-c- saranno erogati a seguito di presentazione di istanza, corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n.445/2000, di versare nelle condizioni economiche previste per poter godere del contributo;
- certificato d'iscrizione scolastica o universitaria o di ricovero presso convitti o collegi e certificato di frequenza scolastica;
- Copia del mod. CUD 2016, 730 o Unico relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo.

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

Gli iscritti a corsi universitari, in aggiunta alla suddetta documentazione, dovranno presentare un certificato di residenza e se iscritti ad anni successivi al primo, un certificato attestante il superamento di tutti gli esami degli anni di corso antecedenti.

d- il contributo per gli iscritti a corsi di studio universitari è fissato a €. 510,00 oppure in €. 620,00 a seconda che lo studente abbia o meno la propria residenza in Comune diverso dal Comune sede dell'Università.

Il contributo predetto non è cumulabile con la borsa di studio universitaria e sarà erogato con le seguenti modalità:

- per gli iscritti al primo anno di corso, il contributo sarà erogato su presentazione di istanza corredata dai seguenti documenti, oltre i documenti previsti dalle norme generali:
 - dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di versare nelle condizioni economiche previste per poter godere del contributo;
 - certificato di iscrizione universitaria o dichiarazione sostitutiva (art. 38 e 46 D.P.R. n. 445/2000);
 - copia del mod. CUD 2016, 730 o Unico relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo;
 - certificato di residenza dello studente o dichiarazione sostitutiva (art. 38 e 46 D.P.R. n. 445/2000);
 - certificato dell'Ente competente attestante la non avvenuta erogazione della borsa di studio o dichiarazione sostitutiva (articoli 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000);

2 - per gli iscritti ai successivi anni di corso, il contributo sarà erogato su presentazione di istanza corredata dai seguenti documenti, oltre i documenti previsti dalle norme generali:

- dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di versare nelle condizioni economiche previste per poter godere del contributo;
- certificazione di iscrizione universitaria o dichiarazione sostitutiva (articoli 38 e 46 del DPR n.445/2 000);

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

- certificazione attestante il superamento di tutti gli esami degli anni di corso antecedenti entro la sessione estiva dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la richiesta di contributo o dichiarazione sostitutiva (articoli 38 e 46 del DPR n. 445/2000);
- certificato di residenza dello studente o dichiarazione sostitutiva (articoli 38 e 46 D.P.R. n. 445/2000).

Resta salvo il diritto, sussistendo i requisiti sopra descritti, ad ottenere la eccedenza rispetto al contributo, assegno o borsa ottenuti da altro Ente.

2 – BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019

Sono conferite, per ogni anno scolastico ed accademico, delle borse di studio, da assegnare mediante concorso per titoli, ai figli a carico dei dipendenti dell'Amministrazione camerale, in servizio o in quiescenza, titolari di pensioni indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi, con i seguenti importi:

- **borse di studio di €. 360,00** per coloro che nell'anno scolastico 2018/19 abbiano frequentato la quarta ginnasiale o classe corrispondente, presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito nella sessione estiva dell'anno scolastico precedente, la licenza media con giudizio complessivo non inferiore a distinto;
- **borse di studio di €. 410,00** per coloro che nell'anno scolastico 2018/19 abbiano frequentato la quinta ginnasiale o classe corrispondente, presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito nella sessione estiva dell'anno scolastico precedente, la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10 escludendo dal computo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica farà media per gli Istituti magistrali ai sensi dell'art. 4 legge 7 febbraio 1958 n. 89;

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

- **borse di studio di €. 490,00** per coloro che, nell'anno scolastico 2018/19 abbiano frequentato il primo liceo classico o classe corrispondente, presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito nella sessione estiva dell'anno scolastico precedente, la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica farà media per gli Istituti magistrali ai sensi dell'art. 4 legge 7 febbraio 1958 n. 89;

- **borse di studio di €. 540,00** per coloro che, nell'anno scolastico 2018/19 abbiano frequentato il secondo o il terzo liceo classico o classe corrispondente o il corso integrativo necessario per l'iscrizione all'Università, presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito nel precedente anno scolastico 2017/18 la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo dal computo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica farà media per gli Istituti magistrali ai sensi dell'art. 4 legge 7 febbraio 1958 n. 89.

- **borse di studio di €. 670,00** per coloro che nell'anno accademico 2018/2019 abbiano frequentato il primo anno di studi universitari, o di Istituti superiori, avendo conseguito nel precedente anno scolastico 2017/18 un diploma di scuola media di secondo grado con almeno una votazione di 80/100;

- **borse di studio di €. 770,00** per coloro che nell'anno accademico 2018/2019 abbiano frequentato il 2° o 3° anno di studi universitari o di Istituti superiori, avendo superato tutti gli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti con una media di almeno 27/30;

- **borse di studio di €. 980,00** per coloro che in possesso del diploma di laurea breve conseguito nel precedente anno accademico 2017/2018 con votazione non inferiore a 90/110 abbiano frequentato nel 2018/2019 il 1° anno di corso di perfezionamento o specializzazione presso Università ai fini del conseguimento della laurea magistrale;

- **borsa di studio di €. 1.100,00** per coloro che nell'anno accademico 2018/2019 abbiano frequentato il 2° anno di corso di perfezionamento o specializzazione presso Università per il conseguimento della laurea magistrale, avendo superato tutti gli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti con una media di almeno 27/30;

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

Per comprovare la regolarità del corso di studi fino all'anno accademico oggetto dei benefici economici previsti dal bando, deve essere presentata autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 o idoneo certificato rilasciato dalla Segreteria della Facoltà Universitaria, dai quali risultino tutti gli esami effettivamente sostenuti con esito positivo, compresi quelli dell'Anno Accademico oggetto del beneficio, con il relativo punteggio e cronologicamente elencati.

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, premi, sussidi, assegni di studio di qualsiasi natura, erogati da qualunque Ente o Amministrazione ad eccezione dei contributi previsti al capitolo 1 del presente Programma.

Qualora dopo l'erogazione dei contributi del Programma Assistenziale 2019 residuino fondi, gli stessi saranno utilizzati per l'attribuzione di altre borse di studio per come segue:

a- per la **SCUOLA MEDIA SUPERIORE**: - borse di studio di un importo pari al 75% di quello previsto per chi ha conseguito la votazione di cui ai punti precedenti, a favore di coloro che frequentano una classe di scuola media superiore ed hanno conseguito nell'anno scolastico precedente il passaggio nella classe superiore con una media di almeno 7/10 oppure con un giudizio non inferiore a BUONO se la provenienza è dalla scuola media inferiore ;

b- per l' **UNIVERSITA'** - borse di studio di importo pari al 75% di quelle previste per ai punti precedenti per coloro che frequentano un corso di laurea ed hanno completato, nell'anno scolastico o accademico precedente, il corso o il piano di studi con una media rispettivamente di almeno 70/100 o 24/30;

Nell'ambito di ciascuna categoria di borse di studio, l'erogazione residuale avverrà secondo l'ordine successivo di merito e secondo la ripartizione originaria delle somme per ciascuna di esse.

3-ASSEGNI DI NATALITÀ, ADOZIONE, AFFIDAMENTO, NUZIALITÀ, LUTTO

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

Sono concessi assegni a favore del personale di servizio o in quiescenza e dei titolari anche pro-quota, di pensione indiretta o di reversibilità o di assegno vitalizio.

I suddetti assegni competono indipendentemente dal godimento dello stesso beneficio da parte dell'altro coniuge o genitore.

I titolari di pensione indiretta o di reversibilità conserveranno il diritto all'assegno di natalità non oltre 300 giorni dalla data di morte del coniuge, salvo quanto previsto dall'art. 234 del codice civile.

Misura degli assegni e modalità di concessione:

- a- assegno di natalità €. 150,00;
- b- assegno di nuzialità €. 150,00;
- c- assegno per adozione o affidamento minori € 150,00

L'assegno è concesso ad istanza dell'interessato corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di nascita o altro documento equivalente del minore;
- copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento.

d- assegni di lutto così concessi in caso di decesso del titolare di pensione diretta o di familiare a carico o in caso di decesso del titolare anche pro-quota, di pensione indiretta o di reversibilità o di assegno vitalizio.

Misura degli assegni e modalità di concessione:

- per il decesso del coniuge a carico del titolare di pensione diretta €. 800.00;
- per il decesso del titolare di pensione diretta, indiretta o di reversibilità o di assegno vitalizio €. 1.000,00 aumentate di ulteriori €. 100,00 per ogni familiare a carico oltre il secondo;
- per il decesso del titolare pro-quota di pensione indiretta o di reversibilità €. 1.000.00;
- per il decesso del coniuge a carico del titolare di pensione diretta €. 800.00;
- per il decesso del genitore a carico del titolare di pensione diretta €. 500,00.

L'assegno di lutto per il decesso del titolare della pensione compete nell'ordine:

- al coniuge superstite a carico e non separato legalmente;
- ai figli a carico;
- ai genitori a carico;

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

- ai fratelli o sorelle inabili, nullatenenti e a carico che abbiano riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

Nel caso di concorrenza tra più aventi titolo, l'assegno sarà ripartito in parti uguali tra gli stessi.

Al personale in servizio ad ai relativi familiari a carico compete l'integrazione dell'assegno di lutto sino alle misure sopra specificate, qualora l'assegno corrisposto allo stesso titolo da altro Ente previdenziale sia di importo inferiore. Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato corredato dalla seguente documentazione:

- certificato di morte o dichiarazione sostitutiva (articoli 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- stato di famiglia del deceduto o dichiarazione sostitutiva (articoli 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- atto di notorietà o dichiarazione del coniuge superstite ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di convivenza sino alla data del decesso e che non è stata mai emanata sentenza di separazione legale.

4-ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE SOTTO FORMA DI CONVENZIONI E CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AD ATTIVITA' ESPLETATE DA ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI.

a- Contributi per attività sportiva o motoria

Sono concessi contributi per attività sportive o motorie a singoli o associazioni e circoli sportivi, costituiti esclusivamente da dipendenti camerali in servizio o in quiescenza, dai propri familiari a carico e da titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di reversibilità o di assegno vitalizio.

a1 - Contributi a singoli.

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

Il contributo viene erogato per un importo pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, al netto delle quote associative. Non può comunque essere superiore a €. 150.00 per ciascuna disciplina sportiva, per l'iscrizione e l'effettiva frequenza di palestre, scuole o altre strutture destinate esclusivamente allo svolgimento di attività sportive o motorie.

Sono ammesse a contributo spese per non più di due attività sportive o motorie, complessivamente svolte dallo stesso soggetto.

Salvo quanto previsto dalla disposizioni generali del presente Programma, i contributi saranno concessi ad istanza dell'interessato corredata dalla fattura o ricevuta fiscale, dalla quale risulti il tipo e la durata dell'attività svolta, nonché la spesa complessiva sostenuta.

a2 - Contributi a circoli sportivi o associazioni

Il contributo viene concesso per la formazione e l'addestramento di squadre o gruppi sportivi e per la partecipazione degli stessi a campionati o competizioni sportive.

Le squadre o gruppi sportivi devono essere costituiti per almeno metà più uno da dipendenti dell'Amministrazione camerale in servizio o in quiescenza e da familiari a carico degli stessi, ovvero titolari di pensione di reversibilità o di assegni vitalizi.

Il contributo è concesso per una sola volta, per un importo pari al 60% dei costi ritenuti ammissibili e per non più di €. 1.000,00 annui.

L'importo del contributo non potrà comunque superare la differenza tra i costi complessivamente sostenuti ed ammessi ed i ricavi per quote associative e per altri titoli comunque corrisposti dai partecipanti all'attività sportiva.

Il predetto contributo deve essere utilizzato per l'acquisto di un solo corredo sportivo attinente all'attività svolta per ciascuno degli aventi titolo ai benefici previsti dal Programma, nonché per l'affitto e l'utilizzazione di strutture e campi sportivi per quote di partecipazione a campionati o competizioni sportive, per le spese di trasporto delle squadre per le partite che si svolgono fuori sede e per tutte quelle spese che saranno ritenute indispensabili allo svolgimento dell'attività formativa ed agonistica.

Le istanze delle associazioni o dei circoli sportivi, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo della Camera di Commercio dell'avviso dell'avvio del Programma assistenziale.

Qualora siano prodotte richieste da parte di più organismi, comportanti l'erogazione un contributo complessivo superiore allo stanziamento previsto, questo sarà ripartito in

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

proporzione all'importo del contributo richiesto da ciascuna associazione o circolo ritenuto ammissibile.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione a firma del legale rappresentante sull'attività svolta nell'anno;
- copia conforme dell'atto costitutivo (se già non in possesso della Segreteria del Comitato per il Programma assistenziale);
- elenco alfabetico di tutti gli associati. I familiari a carico devono essere elencati secondo l'ordine alfabetico del familiare in attività di servizio o in quiescenza, del quale dovrà essere indicato nome, cognome e posizione giuridica nei confronti dell'Amministrazione;
- elenco degli atleti cartellinati (iscritti a campionati o tornei) distinti per squadra con l'indicazione per i soggetti diversi da quelli indicati al comma primo delle norme di carattere generale del presente Programma della dicitura "fuori quota";
- dichiarazione con sottoscrizione eseguita con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di ciascun avente titolo, dalla quale risulti la disciplina sportiva praticata dallo stesso o dal familiare, le quote pagate per qualsiasi titolo e gli effetti personali ricevuti;
- fatture o ricevute fiscali di tutte le spese sostenute dall'associazione o circoli, ancorché non ammissibili a contributo.

b- Contributi per la frequenza di corsi culturali di indirizzo artistico, linguistico, scientifico, tecnico, ecc.

Sono concessi contributi per la frequenza di corsi culturali di indirizzo artistico, linguistico, scientifico, tecnico, ecc, con esclusione di corsi di formazione professionale, di addestramento pratico ed in generale scolastico, a dipendenti in servizio o in quiescenza e loro familiari a carico ed ai titolari anche pro-quota di pensioni indirette e di reversibilità o di assegni vitalizi.

Il contributo viene erogato per un importo pari al 50% delle spese fino ad un limite massimo di €. 250,00.

Per la frequenza di corsi che si svolgono fuori dall'ambito regionale, il limite massimo del contributo viene elevato a €. 400.00, In ogni caso, il limite massimo del contributo annuo per più attività non può superare €. 400,00 per ogni avente diritto.

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio sostenute da coloro che frequentano un corso fuori sede. Per le somme pagate in moneta estera, in mancanza di fattura o ricevuta fiscale concernente specificatamente le spese sostenute per il corso ed il relativo cambio, si avrà riguardo al cambio ufficiale del giorno in cui è avvenuto il pagamento. Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente programma i contributi saranno concessi ad istanza dell'interessato corredata dalla seguente documentazione:

- fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa complessiva sostenuta;
- attestato di frequenza dal quale risulti il tipo e la durata dell'attività svolta.

c- Contributi per la sottoscrizione, anche per il tramite di associazioni o circoli costituiti da dipendenti camerali in servizio o a riposo, di abbonamenti a rassegne cinematografiche, teatrali e culturali, a campionati sportivi, nonché per l'acquisto di tessere valide ad ottenere sconti per spettacoli.

Sono concessi contributi a dipendenti in servizio o in quiescenza e relativi familiari a carico, ai titolari anche pro quota di pensione indiretta o di reversibilità o di assegni vitalizi per le finalità suindicate.

Non sono ammesse a contributo le spese per la sottoscrizione di abbonamenti relativi a soggetti inferiori a 10 anni.

Il contributo viene concesso per spese non inferiori ad € 25,00 ed è determinato in misura corrispondente al 50% della spesa sostenuta, ma non potrà superare in ogni caso € 100,00 e un massimo di 2 eventi per aventi diritto. Salvo quanto previsto dalla disposizioni generali del presente programma, i contributi sono concessi ad istanza dell'interessato, corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione dell'Ente organizzatore dello spettacolo concernente il numero, il tipo ed il costo degli abbonamenti;
- per i contributi richiesti per il tramite di associazione o circoli, elenco degli interessati da cui risulti la spesa individuale sostenuta, il ruolo camerale di appartenenza o la posizione di pensionato nonché per i familiari a carico, il rapporto di parentela con l'avente diritto al contributo a firma dei richiedenti e del legale rappresentante dell'associazione.

d- Contributi per lo svolgimento di attività turistiche.

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

Sono concessi contributi ai dipendenti in servizio o in quiescenza e relativi familiari a carico ed ai titolari, anche pro-quota, di pensioni indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi, per lo svolgimento di viaggi ricreativi-culturali, con esclusione, in ogni caso, di soggiorni per cure termali e per istruzione scolastica. I contributi sono concessi a gruppi formati da almeno 8 soggetti aventi diritto, effettivamente partecipanti. Possono essere ammessi a contributo le spese sostenute per non più di due viaggi effettuati dallo stesso soggetto in località diverse con almeno un pernottamento.

Il contributo viene concesso in misura del 40% della spesa sostenuta e comunque per un importo non superiore ad € 250,00 per viaggio.

Il contributo viene erogato su presentazione di istanza da parte del legale rappresentante dell'associazione o circolo organizzatore, espressamente delegato a richiedere e riscuotere il contributo, con allegata la seguente documentazione:

- programma analitico del viaggio, con l'indicazione della quota pro-capite di partecipazione;
- dichiarazione con la quale ciascun partecipante, in attività di servizio o in quiescenza, indica l'ammontare della quota individuale pagata per sé e per i familiari a carico e delega il soggetto di cui al precedente punto a richiedere e riscuotere il contributo;
- tagliandi-passeggero dei biglietti di viaggio. I biglietti devono contenere nome e cognome del viaggiatore, tranne che i viaggi o i vari trasferimenti non avvengano con mezzi noleggiati o con mezzi pubblici per l'uso dei quali non è previsto il rilascio di biglietti nominativi;
- elenco dei partecipanti, regolarmente sottoscritto, rilasciato da ciascun albergo ospitante (rooming list).

Per i viaggi organizzati tramite compagnie o agenzie turistiche regolarmente autorizzate dovrà essere prodotta fattura rilasciata dalla compagnia turistica indicante il numero complessivo dei partecipanti, e, in caso di tariffe differenziate, il numero dei partecipanti per ciascuna tariffa, nonché l'importo relativo alle spese di trasferimento non rilevabile dai biglietti di viaggio;

Per i viaggi non organizzati tramite compagnie o agenzie turistiche regolarmente autorizzate, dovrà essere prodotta fattura rilasciata dalla struttura alberghiera nella quale

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

sia indicato, tra l'altro, il numero complessivo dei partecipanti, e, in caso di tariffe differenziate, il numero di partecipanti per ciascuna tariffa, nonché l'impatto relativo alle spese di trasferimento non rilevabile dai biglietti di viaggio.

Per i viaggi non organizzati tramite compagnie o agenzie, in aggiunta alla documentazione specifica predetta, le fatture presentate a giustificazione della spesa devono essere vistate per la congruità dei prezzi da organismi pubblici istituzionalmente operanti nel settore.

5 - SUSSIDI AL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI (CRAL) DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Sono concessi al CRAL aziendale sussidi per le attività culturali, ricreative, sportive ed alla fruizione di servizi sociali. L'ammontare del sussidio sarà così costituito:

- A) € 500,00 aumentata di euro 5,00 per iscritto e fino ad un massimo di € 1.000,00. Il contributo sarà concesso su istanza del legale rappresentante del circolo, sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da un elenco degli iscritti, sottoscritto sotto la responsabilità civile e penale del dichiarante;
- B) quota per il finanziamento di attività specifiche, approvate dagli organismi statuari e liquidato in base ad una relazione illustrativa in misura del 50% delle spese regolarmente autorizzate. Il contributo sarà concesso su istanza del legale rappresentante del circolo, sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da un elenco degli iscritti, sottoscritto sotto la responsabilità civile e penale del dichiarante.
- C) € 3.000,00 per la manifestazione di fine anno e la festa della Befana a favore dei figli del personale camerale e dei titolari anche pro-quota di pensione indiretta o di reversibilità, su istanza del legale rappresentanza del CRAL presentata entro e non oltre il 5 dicembre indicando il numero dei destinatari del beneficio alla Segreteria del Comitato che entro i successivi dieci giorni provvederà a quantificare il contributo. L'anticipo

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

sarà erogato entro il 15 dicembre, nella misura del 50% della spesa determinata per ogni associazione. Hanno diritto di partecipare alla festa della Befana i figli del personale in servizio o in quiescenza, nonché i titolari anche pro-quota di pensione indiretta o di reversibilità che alla data del 6 gennaio abbiano un'età non inferiore ad un anno e non superiore a nove anni compiuti. Il saldo sarà concesso su istanza del legale rappresentante dell'associazione o circolo organizzante corredata dalla seguente documentazione:

- elenco dei bambini beneficiari con l'indicazione delle generalità complete e della situazione giuridica del genitore, detto elenco deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o circolo a conferma dei dati forniti;
- certificazione della spesa sostenuta;
- dichiarazione del genitore dipendente anche a nome dell'altro coniuge se questo è dipendente camerale, di non godere per ciascun figlio dello stesso beneficio da altre associazioni regionali.

6-ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

a- Assegni in favore di familiari portatori di handicap

Sono concessi assegni fino all'importo massimo di €. 500,00 a favore dei figli portatori di handicap a carico dei dipendenti camerale in servizio o in quiescenza, nonché dei titolari anche pro-quota di pensione indiretta o di reversibilità, che frequentano un corso di istruzione e/o riabilitazione e/o rieducazione anche all'estero.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente paragrafo, i portatori di handicap il cui grado di invalidità sia inferiore al 60%.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente Programma, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato, corredata dai seguenti documenti:

- certificato scolastico di iscrizione o attestato di frequenza o di ricovero presso un istituto legalmente riconosciuto, o presso un professionista specializzato all'assistenza o recupero

Allegato alla determina nr. 115 del 4 dicembre 2020

dei portatori di handicap o dichiarazione sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 e 47 del DPR n.445/2000;

- certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente, con l'indicazione della percentuale di invalidità accertata.

b- Sussidi per adozione o affidamento minori

Sono concessi sussidi di €. 200,00 a favore del personale in attività di servizio o in quiescenza o di titolari di pensione indiretta o di reversibilità o di assegno vitalizio, che abbia adottato o cui sia stato affidato, ai sensi della legislazione vigente, un minore.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente Programma, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di nascita o altro documento equivalente del minore;
- copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento.

e- Contributo per la frequenza di asili

Sono concessi contributi annui per la frequenza di asili nido pubblici o privati legalmente autorizzati, ai figli del personale in servizio o in quiescenza, nonché dei titolari anche pro-quota di pensione indiretta o di reversibilità, che abbiano un'età non superiore a tre anni.

Tale contributo non cumulabile con analogo assegno goduto dal coniuge e viene concesso in misura del 50% della spesa sostenuta e per un importo non superiore a €. 250.00.

Salvo quanto già previsto dalle disposizioni generali, il contributo viene erogato su presentazione di istanza corredata dalla fattura o ricevuta fiscale, comprovante l'ammontare della spesa sostenuta.

NORMA FINALE

Il presente programma è operativo per ciascun anno finanziario nei limiti indicati nei rispettivi bilanci, salvo esplicita modifica adottata dalla Giunta camerale, su proposta di variazione elaborata dall'Ufficio competente.